

Adottato dal Collegio dei Docenti in data 28 marzo 2022

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Referente per il presente documento:

Prof.ssa Adriana Medeot

Sommario

| | |
|--|----|
| INTRODUZIONE | 4 |
| 1. PREMESSA | 4 |
| 2. FINALITÀ | 4 |
| 3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES | 5 |
| 3.1. <i>Alunni con disabilità (Legge 104/1992)</i> | 5 |
| 3.2. <i>Alunni con disturbi evolutivi specifici</i> | 6 |
| 3.3. <i>Alunni in situazione di svantaggio</i> | 8 |
| 4. AZIONI PER L'INCLUSIONE..... | 9 |
| PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ | 10 |
| 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 10 |
| 2. RUOLI E COMPITI DEI GENITORI E DELLA SCUOLA | 10 |
| 3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE..... | 11 |
| 4. LA DOCUMENTAZIONE | 12 |
| PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. | 17 |
| 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 17 |
| 2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE..... | 17 |
| 2.1 <i>Cosa faranno i genitori</i> | 17 |
| 2.2 <i>Cosa faranno i docenti</i> | 18 |
| 3. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO | 18 |
| 3.1 <i>Individualizzazione e personalizzazione della didattica</i> | 18 |
| 3.2 <i>Strumenti compensativi e misure dispensative, verifica e valutazione</i> | 19 |
| PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI | 22 |
| 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 22 |
| 2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A | 22 |
| 3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE..... | 23 |
| 4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO | 24 |
| PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO | 25 |
| 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 25 |
| 2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE..... | 26 |
| 4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO | 27 |
| PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA | 28 |
| 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 28 |
| 2. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEOARRIVATI | 28 |
| 3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE..... | 29 |
| 4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO | 30 |
| 5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI | 31 |

INTRODUZIONE

I. PREMESSA

Il **Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali** contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento di questi alunni in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.

Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- alunni **con disabilità** (tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni **con disturbi evolutivi specifici**, tra cui
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010)
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio
 - alunni con deficit nelle abilità non verbali
 - altre problematiche severe
 - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
 - alunni con funzionamento cognitivo limite
- alunni con **svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale**
- alunni **stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione**.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

2. FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo, agendo sul piano educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) o comunicativo e relazionale (prima conoscenza);

- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti.

3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

Di seguito una tabella riassuntiva delle differenti tipologie di Bisogni Educativi Speciali:

| DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3) | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> minorati vista | Diagnosi Funzionale (D.F.) Certificazione per Integrazione Scolastica (C.I.S.), Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione |
| <input type="checkbox"/> minorati udito | |
| <input type="checkbox"/> minorati psicofisici | |
| DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI | |
| <input type="checkbox"/> DSA certificati (Legge 170/2010) | Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico |
| <input type="checkbox"/> Deficit nell'area del linguaggio | Diagnosi |
| <input type="checkbox"/> Deficit nelle aree non verbali | Diagnosi |
| <input type="checkbox"/> Altre problematiche severe | Diagnosi |
| <input type="checkbox"/> ADHD/DOP | Diagnosi |
| <input type="checkbox"/> Funzionamento cognitivo limite (borderline) | Diagnosi |
| SVANTAGGIO | |
| <input type="checkbox"/> Socio-economico | Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe |
| <input type="checkbox"/> Linguistico e culturale | Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe |
| <input type="checkbox"/> Altro | Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe |

3.1. Alunni con disabilità (Legge 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di "handicap" a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009 riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita", finalizzati al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima e allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità.

La certificazione di disabilità viene redatta dai medici specialisti dall'Azienda Sanitaria Locale. Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD 10) e si propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile. A tal fine, l'Azienda Sanitaria Locale redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).

3.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con conseguenti difficoltà nella comprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle Aziende Sanitarie Locali. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'Azienda Sanitaria di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto la categoria generale **F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE** e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO**

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA**

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessione piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.90 – DISTURBI IPERCINETICI**

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO**

f. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.**

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.**

In sintesi:

| | |
|-------|--|
| F. 80 | Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio |
| F. 81 | Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia) F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato |
| F. 82 | Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria |
| F. 83 | Disturbo evolutivo specifico misto |
| F. 90 | Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0) |
| F. 91 | Disturbi del comportamento sociale |
| F. 98 | Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale |

3.3. Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

4. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, il Dirigente e i collaboratori da lui designati si occupano di svolgere le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Inclusione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- focus/confronto sui casi;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell'attuazione dei PEI;

Per quanto riguarda, invece, **i Gruppi di Lavoro Operativi (G.L.O.)**, si rinvia alle pagine che seguono.

PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 66/2017.

La Sentenza n. 9795/2021 del Tar del Lazio ha annullato il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 relativo all'"Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità".

Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione "il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione". Compito della scuola è quello di essere "una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione".

2. RUOLI E COMPITI DEI GENITORI E DELLA SCUOLA

La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando al **Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)** per l'elaborazione del P.D.F. e l'approvazione, monitoraggio e verifica del P.E.I. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione, il Dirigente Scolastico, o il docente referente per l'inclusione degli alunni con disabilità, convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

Il Consiglio di Classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno e all'educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuano gli strumenti e le strategie da adottare. La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso formativo concordato e pianificato.

I docenti di sostegno “assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (*Testo Unico L. 297/94*) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

La figura dell'educatore, assegnata dall'Ente pubblico preposto, opera in sinergia coi docenti per l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, attraverso il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione personale e della relazione con gli adulti e gli altri alunni. Gli interventi dell'educatore sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nei Piani Educativi Individualizzati degli alunni/e con disabilità e si svolgono in stretta collaborazione con i docenti, sotto la responsabilità didattica del Consiglio di classe e sotto la supervisione complessiva del Dirigente Scolastico.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in ingresso

Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni sanitarie aggiornate; sarà cura del Dirigente Scolastico o del docente da lui incaricato organizzare un incontro orientativo per descrivere l'offerta formativa dell'istituto e confrontarsi sulle modalità e strategie d'inclusione più opportune da adottare.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del P.D.F. e delle Verifiche/Relazioni finali. All'inizio dell'anno scolastico i nuovi docenti di sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell'alunno e, successivamente, viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti curricolari e di sostegno della scuola di provenienza e il nuovo Consiglio di Classe, nelle vesti del docente coordinatore, del docente referente per l'inclusione degli alunni BES e del docente di sostegno. È importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Accoglienza

In concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico verrà proposta una serie di attività finalizzate ad un graduale e quanto più possibile sereno inserimento dell'alunno nel nuovo contesto scolastico.

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, se previsto.

Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)

Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) è costituito dal Consiglio di Classe, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno, dagli operatori sanitari e dai referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e da eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell'anno scolastico.

Nello specifico, si riunisce per:

- **l'approvazione del P.E.I** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;

- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
- **un incontro finale**, entro il 30 giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Il G.L.O. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del G.L.O. è effettuata dal dirigente scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

4. LA DOCUMENTAZIONE

Certificazione/Diagnosi Clinica

La Certificazione/Diagnosi Clinica definisce la patologia specifica ed è redatta dall'Azienda Sanitaria Locale o da uno specialista privato; in tal caso la Certificazione, accompagnata da una relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentata al Pediatra di fiducia o al Medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento.

L'Azienda Sanitaria Locale, attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, formula una diagnosi di patologia secondo la classificazione internazionale ICD 10 e propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile. L'aggiornamento della Certificazione/Diagnosi Clinica è strettamente legato all'evoluzione della patologia. È compito della scuola accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.

Diagnosi funzionale

La Diagnosi Funzionale è rinnovata dallo specialista dell'Azienda Sanitaria Locale ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. In questi casi si procede ad un rinnovo o a una nuova certificazione a cui seguirà una nuova Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.). La D.F. deve contenere i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno.

L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è fondamentale per l'elaborazione e lo sviluppo del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è importante che la famiglia presenti la documentazione necessaria al momento dell'iscrizione.

Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.)

Con la Certificazione/Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale, la famiglia, attraverso il Pediatra/Medico di base e il Patronato, inoltrano all'I.N.P.S. la richiesta di visita per il riconoscimento della condizione di invalidità civile. Una specifica Commissione medico-legale valuta la condizione certificata, può produrre la Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.) e propone all'I.N.P.S. di riconoscere la condizione di handicap. Il riconoscimento della condizione di invalidità e lo stato di gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3) viene formulato dall'I.N.P.S. e comunicato direttamente, mediante raccomandata, ai genitori che devono consegnare all'Istituzione Scolastica la Certificazione per l'Integrazione Scolastica e il Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap appena ne entrano in possesso.

La certificazione può essere revocata in qualsiasi momento della carriera scolastica qualora vengano meno i requisiti in fase di revisione I.N.P.S., oppure su richiesta dei titolari della responsabilità genitoriale (questi ultimi dovranno informare tempestivamente la scuola).

Il Profilo di funzionamento

Il profilo di funzionamento, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 104 del 1992 (come modificata dal DLgs 66/2017) ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale in vigore in precedenza. È redatto da una unità di valutazione multidisciplinare (UVM) del SSN composta da:

- uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale dell'alunna o dell'alunno, nonché - nel rispetto del diritto di autodeterminazione dello studente con disabilità - con la partecipazione del Dirigente Scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto l'alunno; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, trasmettono il profilo di funzionamento, di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.

Il Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia e le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all'inclusione sociale, all'educazione e all'istruzione, in coerenza e in continuità con il Profilo di funzionamento.

Il P.E.I. è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è parte integrante della progettazione educativo-didattica di classe e d'Istituto. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Il P.E.I. è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo - relazionali, linguistiche e logiche;
- alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione.

Il Piano Educativo Individualizzato, infatti, periodicamente viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione da parte dei componenti del G.L.O.

Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI

Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel P.E.I. attraverso la Verifica Intermedia (da svolgersi almeno una volta tra novembre e aprile) e la Verifica Finale (entro il 30 giugno) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale. Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al P.E.I. nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE

| DOCUMENTO | CHI LO REDIGE | QUANDO |
|--|--|--|
| CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI CLINICA Indica la patologia specifica. | Specialista sanitario Azienda Sanitaria Locale – Servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. | All'atto della prima segnalazione. |
| DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione. | Specialista sanitario Azienda Sanitaria Locale – Servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. | Ad ogni passaggio di grado scolastico o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. |
| CERTIFICAZIONE per l'INTEGRAZIONE SCOLASTICA Certificazione della disabilità finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni. | Commissione medico-legale di accertamento delle disabilità. | All'atto della prima segnalazione. |
| PROFILO DI FUNZIONAMENTO Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare, le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e relazionale. | Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) nell'ambito del SSN e con la collaborazione dei genitori, del Dirigente scolastico o di un docente specializzato nel sostegno didattico dell'istituzione scolastica a cui l'alunno o l'alunna risulta iscritto (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 66/2017). | In ingresso alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e può essere aggiornato in itinere. |
| PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Documento nel quale sono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la familiari, le esperienze integrate sul territorio predisposti per l'alunno con disabilità. | Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017 | Formulato di norma entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. |
| VERIFICA INTERMEDIA P.E.I. Documento di verifica intermedia del P.E.I. | Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017 | Tra novembre e aprile. |
| VERIFICA FINALE P.E.I. Documento di verifica finale del P.E.I. | Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017 | Entro il 30 giugno. |

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 2, 3 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. Nella scuola secondaria di I grado gli obiettivi cognitivi per le varie discipline sono valutati in decimi. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o ridotte e semplificate, concordate con l'insegnante di classe, si misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per l'alunno. Dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all'alunno. L'obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscono le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (educatore, equipe socio-sanitaria, famiglia).

VALUTAZIONE INIZIALE

Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni su quale sia il contesto di cui il bambino ha bisogno e su quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi Funzionale (D.F.) che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell'alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo. Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l'alunno viene/è inserito. Occorre favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando i seguenti elementi:

1. Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
2. Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività, laboratori in cui il singolo alunno possa essere inserito.
3. Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del bambino.
4. Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti di inclusione per tutti gli alunni.
5. L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di inserimento sociale.

VALUTAZIONI IN ITINERE E FINALE

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il Piano Educativo Individualizzato. La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe socio-sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze e sui

bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità. Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche. Per la valutazione degli alunni certificati L.104/92 si fa riferimento al D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 all'art.11.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 vale a dire del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal succitato decreto legislativo (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado), tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art.11).

Nel comma 8, art.11 si prescrive che agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nell'art. 9 comma 3 lettera e) si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con D.S.A.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 Cosa faranno i genitori

Iscrizione alla classe prima

- Nell'ottica della massima trasparenza e condivisione delle informazioni, **durante i colloqui conoscitivi precedenti l'iscrizione** i genitori sono tenuti a segnalare, per l'alunno/a, la presenza di disturbi dell'apprendimento ovvero il sospetto di un profilo DSA, dando tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico sia delle criticità emerse nel corso degli a.s. precedenti che dell'eventuale *iter* diagnostico che si è intrapreso o si è in procinto di intraprendere.
- **Contestualmente all'iscrizione**, i genitori consegnano in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dall'Ente Pubblico preposto. Nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità dell'Azienda Sanitaria mentre la scuola potrà avviare comunque le procedure per la stesura del PDP.
- Si ricorda ai genitori che:
 - la documentazione da depositare in segreteria deve essere aggiornata (se non lo fosse, la scuola ne richiederà un aggiornamento) e deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo;
 - la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il Dirigente Scolastico o un suo delegato potrà effettuare un colloquio con la famiglia e, se lo riterrà necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- **Dopo il Consiglio di Classe di novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.
- Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- La scuola, ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di

Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.

- Nel caso di ottenimento di una certificazione DSA rilasciata dai referenti dell'Azienda Sanitaria Locale ad anno scolastico in corso, occorre consegnare in segreteria la medesima con la massima tempestività; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità all'Ente Pubblico preposto mentre la scuola potrà avviare comunque le procedure per la stesura del PDP;
- la scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP;
- il Dirigente Scolastico o un suo delegato effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP;
- il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avendo cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno scolastico in corso** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Si ricorda ai genitori che:

- la scuola **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi indispensabili per un consono svolgimento dell'esame;
- la **diagnosi deve essere aggiornata**;

Il Consiglio di Classe inserisce nel programma d'esame, che viene consegnato agli alunni con un congruo anticipo rispetto al termine delle attività scolastiche, il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011.

2.2 Cosa faranno i docenti

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il Dirigente Scolastico potrà effettuare un colloquio con la famiglia e, se lo riterrà necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione.
- **nel primo Consiglio di Classe utile** i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di novembre**, o se necessario in un **Consiglio di Classe straordinario**, i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori e Dirigente Scolastico;
- **entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre)** i PDP verranno depositati in segreteria;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà, tenendo monitorato quanto formalizzato nel PDP mediante verifiche *in itinere*;
- **a seguito dello scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

3. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

3.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

3.2 Strumenti compensativi e misure dispensative, verifica e valutazione

In via preliminare, si ritiene opportuno richiamare le seguenti linee guida in merito all'eventuale adozione di strumenti compensativi e misure dispensative:

“L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco proficuo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, schemi e altri mediatori didattici che possano sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe, qualora non lo richieda esplicitamente;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori

ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento: essa infatti consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'**esonero dallo studio della seconda lingua straniera** è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Posto che la *European School of Trieste - Castelletto* nasce con la finalità di promuovere la conoscenza delle lingue straniere – e precipuamente dell'inglese, cui è dedicata una consistente percentuale dell'orario scolastico – non si prevede l'esonero dalla lingua inglese. Nel caso in cui invece il Consiglio di Classe segnali significative carenze nella lingua italiana o inglese, **l'alunno potrà essere esonerato dalla frequenza alle lezioni di tedesco** (seconda lingua comunitaria adottata dall'istituto) **e di latino** (materia non curricolare), per implementare in alternativa un percorso individualizzato di recupero delle conoscenze e competenze nella madrelingua e nell'inglese.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'"**esonero**" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "**dispensa**" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)
- altre problematiche severe

La nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = disturbi che hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

Diagnosi e certificazione

- Per **"DIAGNOSI"** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per **"CERTIFICAZIONE"** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano "certificazioni" ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una "diagnosi" clinica.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, è il Consiglio di Classe a decidere, o meno, l'eventuale attivazione di una didattica per BES (e la conseguente redazione di un apposito PDP), indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del Consiglio di Classe per adottare il PDP:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

È il Consiglio di Classe che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente referente per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente referente per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere - entro il 31 marzo dell'anno scolastico in corso - la predisposizione di un percorso personalizzato, ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente referente per l'inclusione degli alunni con altri BES, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5699/2011).

Qualora il Consiglio di Classe abbia deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) **predisponendo un PDP con modalità e tempistiche simili a quelle adottate per gli alunni con DSA.**

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 (fasi del progetto d'inclusione) e 5 (modalità dell'intervento didattico) relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di **svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale**;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinenti aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;

2) gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;

3) disturbi di apprendimento = disturbi che hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES.

Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”.*

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c’è certificazione L. 104/92 o L.170/10, è il Consiglio di Classe a decidere, o meno, l’eventuale attivazione di una didattica per BES (e la conseguente redazione di un apposito PDP), indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del Consiglio di Classe per adottare il PDP:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

È il Consiglio di Classe che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente referente per l’inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell’ambito del percorso di continuità didattica interno all’Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, ecc..., possono chiedere – entro il 31 marzo dell’anno scolastico in corso – la predisposizione di un percorso personalizzato, ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Qualora il Consiglio di Classe abbia deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) **predisponendo un PDP con modalità e tempistiche simili a quelle adottate per gli alunni con DSA.**

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 (fasi del progetto d'inclusione) e 5 (modalità dell'intervento didattico) relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che, per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES, la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETTIZZAZIONE ITALIANA

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

2. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEOARRIVATI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neoarrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

Irrelevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un percorso personalizzato per l'alunno neoarrivato è solo del Consiglio di Classe. Nei primi due anni dall'ingresso in Italia della studentessa o dello studente, questo percorso è descritto dal **Piano di Studi Personalizzato (PSP)**, mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, dal **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** come per gli alunni con BES non certificati con L.104/92 o L.170/10.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Qualora il Consiglio di Classe abbia deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno, eventualmente dispensandolo da alcune materie non curricolari (latino) o dall'insegnamento della seconda lingua comunitaria e utilizzare tali ore di lezione per implementare le sue competenze nella lingua italiana attraverso un percorso didattico individualizzato.
- b) **predisponendo** (entro i due anni di ingresso dello studente in Italia) **un Piano di Studi Personalizzato (PSP)**, ossia un percorso d'istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento e nella verifica delle competenze acquisite, **con le tempistiche e modalità sotto indicate**:
 - **entro la fine del primo quadrimestre** i PSP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
- c) **predisponendo** (dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente) **un PDP con modalità e tempistiche simili a quelle adottate per gli alunni con DSA**.

Il percorso di Italiano L2

Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno, su richiesta ovvero di concerto con le famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un percorso intensivo personalizzato di Italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).

Tale percorso linguistico personalizzato può essere attivato all'interno della scuola ed è gestito da docenti, anche esterni, che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2. A seconda del tipo di percorso necessario, potrebbe essere richiesta alla famiglia un'integrazione alla retta scolastica, che sarà opportunamente concordata in via preliminare contestualmente all'iscrizione.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

Quando si presenta un alunno straniero il Dirigente Scolastico, o un suo incaricato, accoglie la famiglia per un primo colloquio conoscitivo, nel corso del quale vengono sondati il percorso di studi precedente e le competenze eventualmente maturate nella lingua italiana e in quella inglese. In questa prima fase potrebbero essere svolti dei test per la verifica dei prerequisiti linguistici, utili a capire in che modo potrà essere articolato il PSP/PDP dello studente e se sia opportuno attivare un percorso di Italiano L2.

Predisposizione del PSP o del PDP

Entro i due anni dall'arrivo in Italia dello studente, **nel periodo immediatamente successivo** all'iscrizione, il coordinatore, qualora ne valutasse l'esigenza, convoca il Consiglio di Classe per elaborare il **piano di studi personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza con l'eventuale aiuto di un mediatore interculturale. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione;
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe.

Dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il Consiglio di Classe per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle.

Il progetto (PSP o PDP), approvato dal Consiglio di Classe, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento.

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) ha la **durata massima di due anni scolastici** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione tra i docenti e gli allievi stranieri e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione.

Accompagnamento allo studio

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

In questa fase il processo di insegnamento/apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza, prevedendo la partecipazione piena alle attività della classe, lo studio delle singole materie, la valutazione degli apprendimenti, sia pure con gli adattamenti del caso (es. semplificazione dei testi e facilitazione alla loro comprensione).

5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neoarrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, talaltra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura più preparati, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa attraverso un percorso didattico mirato e prolungato nel tempo. La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal Consiglio di Classe per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di **avvio allo studio (primi due anni)**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione di questo genere: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*.

Nella successiva fase di **accompagnamento allo studio (dal terzo al quinto anno)**, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del Consiglio di Classe.